


COMUNE DI VIAGRANDE
Provincia di Catania

COMITATO D' ENTE PER LE PARI OPPORTUNITA'

REGOLAMENTO




ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Il Comune di Viagrande in attuazione del principio di parità sancito dall'art 3. e dall'art. 51 della Costituzione italiana, dalle norme del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (D.lgs. n. 168/ 2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 5/2010) , istituisce il Comitato d'Ente per le pari opportunità.
2. Esso è un organismo permanente, che ha il compito di attuare misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, in attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge n.125 del 10.04.1991 e succ.mod.ed int..
3. Esso promuove e divulga la cultura delle pari opportunità e tende a incentivare la presenza delle donne nei diversi livelli della vita politica ed istituzionale.
4. Esso è Organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta Municipale
5. Il Comitato ha sede presso il Comune di Viagrande.

ART. 2 FUNZIONI


1. Al Comitato sono attribuite tutte quelle funzioni riconosciute dalle norme europee, nazionali, regionali , comunali e/o da accordi sindacali.
2. Il Comitato svolge le attività di seguito indicate:
 - a) di studio, di ricerca e promozione sui principi di parità nel mondo del lavoro , con riferimento alla realtà dell' Ente , secondo la normativa vigente anche alla luce delle modifiche della legislazione italiana ed europea in materia;
 - b) di organizzazione dei percorsi di formazione mirata al personale in merito alla cultura delle pari opportunità, alle politiche di riforma, con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella Pubblica Amministrazione.
 - c) di promozione di indagini e formulazione di proposte in merito a specifiche problematiche concernenti la organizzazione del lavoro, l'educazione alla salute, l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevedibilità dei rischi specifici delle lavoratrici e dei lavoratori, i servizi sociali con riferimento alla maternità;



- d) di espressione di osservazioni sugli atti qualificanti della Amministrazione relativi al personale, alle politiche di accesso, alle attribuzioni delle mansioni, alla formazione ed aggiornamento professionale, alle modalità di svolgimento dei progetti o piani di ristrutturazione dell'Ente, e di ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulla condizione delle lavoratrici e la loro effettiva parità;
- e) di pubblicizzazione periodica e di sensibilizzazione dei dipendenti dell'Ente sulle tematiche delle Pari Opportunità e di diffusione dei risultati raggiunti;
- f) di promozione di incontri con gli Amministratori Comunali su specifiche problematiche inerenti le prerogative del Comitato;
- g) di relazione annuale sull'attività svolta alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale;
- h) Di sostegno alla costituzione di reti di relazioni con le Associazioni, gli Organismi di Parità e i soggetti che operano a livello nazionale e comunitario per una piena affermazione della cultura della parità.

Art.3 COMPOSIZIONE E NOMINA


1. Il C.P.O. è un organismo composto:
 - a) dal Sindaco con funzioni di Presidente o da un Assessore all'uopo delegato, prioritariamente individuato nella persona dell'Assessore con delega in materia di Pari Opportunità;
 - b) da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL designato dalle stesse Organizzazioni;
 - c) da rappresentanti individuati dalla Giunta Comunale, in numero equivalente a quelli designati dalle organizzazioni sindacali, qualificati per l'esperienza acquisita nella gestione degli uffici e servizi comunali;
 - d) da un dipendente dell'Ente che coadiuvi il Comitato assolvendo ai compiti di segreteria, quali: convocazione del Comitato, verbalizzazione delle riunioni e tutto ciò si renda necessario al funzionamento del C.P.O.
2. Il provvedimento sindacale di designazione deve prevedere un numero di componenti supplenti, pari a quello dei componenti titolari, nel caso in cui gli stessi risultino assenti o impediti.
3. I componenti del Comitato possono essere ridesignati.
4. Il Comitato elegge, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.
5. L'attività svolta dai dipendenti comunali in qualità di componenti del Comitato è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.



6. Il Comitato per le Pari Opportunità rimane in carica per tutta la durata del mandato sindacale.
7. Il Comitato uscente continua a svolgere le proprie funzioni fino al rinnovo dell' organismo.

ART. 4 PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni :
 - a) Rappresenta il Comitato;
 - b) Convoca e presiede le riunioni del Comitato;
 - c) Predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame del Comitato;
 - d) Promuove l'attuazione delle iniziative approvate dal Comitato;
 - e) Propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività del Comitato, nei limiti della disponibilità del bilancio;
 - f) Provvede ,durante la prima seduta , ad indire l'elezione per la nomina del Vice-Presidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento
2. Il Comitato si riunisce di norma quattro volte l' anno in seduta plenaria o su richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
3. La convocazione, ordinaria o straordinaria che sia, è effettuata dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice - Presidente, per iscritto o via fax o e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta e deve contenere l'ordine del giorno.
4. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune.
5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei propri componenti.
6. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per il funzionamento del Comitato il Comune mette a disposizione la sede delle riunioni e tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione dello stesso all'attività amministrativa.



ART. 5
RISORSE E STRUMENTI

1. Per garantire il funzionamento del Comitato di Ente l'Amministrazione istituisce un apposito capitolo di Bilancio, sul quale finanziare le attività del Comitato stesso.

2. Il Comitato utilizza altresì eventuali fondi messi a disposizione dalla Unione Europea, dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla legge.

3. Gli uffici dell'Ente sono tenuti a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni e la documentazione occorrenti allo svolgimento dei propri compiti utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati, fatte salve le norme sulla privacy.

ART. 6
INFORMAZIONE


1. Al fine di promuovere e consolidare una gestione delle risorse umane secondo i principi delle Pari Opportunità e della differenza di genere, l'Amministrazione Comunale garantisce la massima informazione e diffusione dei principi, degli obiettivi e degli interventi del Comitato d'Ente.

ART. 7
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme europee, statali e regionali che regolano la materia contemplata nello stesso.

ART. 8
PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Viagrande ed inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico.



ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera Consiliare di approvazione.